



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL FONDO CON LE RISOLUZIONI N. 63-2 "RIFORMA DI QUOTA E RAPPRESENTATIVITÀ NEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE" DEL 28 APRILE 2008 E N. 63-3 "ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI INVESTIMENTI" DEL 5 MAGGIO 2008.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto le risoluzioni n. 63-2 e n. 63-3 adottate dal Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale rispettivamente il 28 aprile 2008 e 5 maggio 2008 che hanno emendato lo Statuto del FMI.

Con la **risoluzione 63-2**, il Consiglio dei Governatori ha formalmente approvato la riforma del sistema di governance del FMI. La riforma introduce modifiche volte a rendere il sistema di quote e di potere di voto più dinamico, in modo da riflettere meglio l'evoluzione dell'importanza economica dei paesi membri, calcolato in base ad una nuova formula.

Tecnicamente la nuova formula si basa su quattro variabili: PIL, grado di apertura delle economie (misurata in termini di movimenti della bilancia dei pagamenti), variabilità (misurata in termini di oscillazioni dei movimenti della bilancia dei pagamenti) e riserve valutarie.

Per assicurare che la distribuzione delle quote dei paesi membri continui a riflettere le loro relative posizioni nell'economia mondiale, è previsto che le quote stesse siano riallineate a partire dalla quattordicesima revisione generale.

Tale aumento (il tredicesimo dalla costituzione del FMI) è divenuto effettivo il 3 marzo 2011 a seguito dell'assenso comunicato dai 3/5 degli Stati membri che detengono l'85% dei voti.

Per quanto riguarda San Marino la nuova quota proposta passa dagli attuali 17 milioni di diritti speciali di prelievo (SDR) - unità di conto internazionale utilizzata dal Fondo il cui valore è determinato in base ad un paniere di cinque valute - a 22,4 milioni di SDR. Ne consegue, pertanto, un incremento di 5.400.000 di SDRs (corrispondenti a dollari USA 8.692.000 circa alla data del 2 agosto 2011), di cui il 25% potrà essere pagato al FMI utilizzando la disponibilità di riserve accumulata



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

presso il FMI e il restante 75% attraverso l'adeguamento della "promissory note" in favore del FMI, depositata presso la Banca Centrale di San Marino.

Al riguardo si precisa che le riserve detenute da San Marino ammontano a 16,71 milioni di SDRs.

Inoltre, la risoluzione 63-2 ha apportato la modifica delle sezioni 3(e) e 5(a) dell'Articolo XII dello Statuto del FM nonché del paragrafo 2 dell'Annesso L.

La modifica della sezione 3(e) ha lo scopo di consentire la nomina di un secondo Vice-direttore da parte dei soli Direttori Esecutivi eletti da un numero di Paesi membri superiore ad una determinata soglia, mentre la modifica della sezione 5(a) è finalizzata ad aumentare in maniera rilevante i cosiddetti "voti base" per tutti gli Stati membri del FMI, accrescendo quindi il relativo potere di voto dei Paesi più piccoli. Al riguardo si precisa che i "voti base" sono voti attribuiti in misura uguale a tutti i membri del FMI. Essi concorrono a determinare il potere di voto complessivo di ciascun membro.

Con la modifica dell'Annesso L, par. 2, relativo al computo dei voti di Paesi cui sia stato sospeso il diritto di voto, è previsto che tali voti saranno tenuti in conto ai soli fini dell'adeguamento del peso dei voti base.

La **risoluzione 63-3** introduce alcuni emendamenti allo statuto del FMI per estendere la giurisdizione del Fondo in materia di investimenti.

Nello specifico, la modifica all'articolo XII, sezione 6(f)(iii) ha lo scopo di ampliare le modalità di investimento, da parte del Fondo, delle risorse detenute nel Conto Investimenti; l'articolo XII 6(f)(vi) riguarda la possibilità della chiusura del Conto Investimenti nel caso di liquidazione del Fondo o della sua riduzione prima della liquidazione del Fondo, con una maggioranza del 70% del potere di voto totale.

Viene altresì emendato il testo dell'articolo V, sezione 12(h) dello Statuto per aumentare la flessibilità delle risorse detenute nel Conto Spese Speciali, analogamente a quanto previsto per il Conto Investimenti.

Da ultimo, alla sezione 12 dell'articolo V viene aggiunta la lettera (k) per destinare i proventi derivanti dalla vendita di oro da parte del Fondo (acquistato dopo il 1° aprile 1978) al Conto Risorse Generali per l'ammontare dei proventi equivalente al prezzo di acquisizione dell'oro stesso; la parte eccedente deve invece essere allocata nel Conto Investimenti per essere utilizzata in base alle disposizioni della lettera (f) della medesima sezione 12.

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

tenuto conto che l'approvazione delle citate risoluzioni costituisce un preciso impegno a livello internazionale da parte della Repubblica derivante dall'adesione al Fondo avvenuta nel 1992 (Decreto n. 74 del 18 settembre 1992) e dalla contestuale sottoscrizione degli Statuti del FMI; considerata l'esigenza di rispettare il termine ultimo del 31 dicembre 2011 fissato dal FMI stesso per la notifica da parte dei Paesi



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

membri dell'accettazione del suddetto incremento di quota nonché degli emendamenti degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale riguardanti il rafforzamento della rappresentanza e della partecipazione al FMI e l'estensione della giurisdizione del Fondo stesso in materia di investimenti, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto della **risoluzione 63-2 "Riforma di quota e rappresentatività nel Fondo Monetario Internazionale"** e della **risoluzione 63-3 "Estensione della giurisdizione del Fondo Monetario Internazionale in materia di investimenti"**, adottate dal Consiglio dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale rispettivamente il 28 aprile e 5 maggio 2008, entrate in vigore il 3 marzo 2011, riguardo alle quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 4 del 2 agosto 2011.